

**L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
CONTABILE GENERALE DELLA
COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA**

PAOLA MARIANI

UDINE 26 MARZO 2014

LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE

- *Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).*
- *Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputate all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono.*

LA COMPETENZA FIN. VIGENTE E IL RENDICONTO

A causa delle criticità del principio della competenza finanziaria vigente (e a causa dell'art. 183, comma 5 del TUEL) il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:

- *gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;*
- *gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ;*
- *l'equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs 91 e 118 del 2011 hanno previsto la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

LE FONTI DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA

Il nuovo principio della competenza finanziaria è definito dal DPCM 28 dicembre 2011, concernente la sperimentazione degli enti locali:

- *allegato n. 1 riguardante il Principio generale della competenza finanziaria;*
- *Allegato n. 2 riguardante il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che, per le diverse fattispecie di entrata e di spesa, individua l'esigibilità dell'obbligazione e di conseguenza l'esercizio di imputazione.*

ADOZIONE DELLA COMPETENZA FIN. POTENZIATA

- *Ad oggi la competenza potenziata è stata sperimentata solo per gli enti territoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2012;*
- *I risultati dei primi 18 mesi di sperimentazione sono stati valutati positivamente in sede tecnica (gruppi di lavoro, Ragioneria Generale dello Stato, COPAFF);*
- *Lo schema del decreto legislativo che disciplina l'avvio a regime della riforma degli enti territoriali prevede l'adozione della competenza finanziaria potenziata.*

VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA

- RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO;**
- CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;**
- EVITARE L'IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;**
- FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI.**

LA COMPETENZA FIN. POTENZIATA E IL RENDICONTO

Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

- *gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti" (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);*
- *è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;*
- *le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo .*

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

- *rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);*
- *natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento);*
- *rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa);*
- *obbligo della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa.*

LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da:

- *risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all'esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale vincolato;*
- *entrate accertate imputate all'esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra P.A.*

1.a) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato

- *nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata;*
- *è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*
- *rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse.*